

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D. P. Reg. del 28.02.79, n. 70;

VISTA la Legge Regionale del 15.05.2000, n. 10 ed in particolare l'articolo 7;

VISTA la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, art. 68, comma 5, "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, artt. 26 e 27, concernente la pubblicità dei provvedimenti di impegno di spesa di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare;

VISTA la Legge Regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma.1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

VISTO il D.P.R. 27 giugno 2019, n. 12 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale del 16.12.2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, co.1, della Legge Regionale del 7 maggio 2015, n. 9. Modifiche del D.P.R. 18 gennaio 2013, n. 6 e ss. mm.ii.;

VISTO il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all'emergenza COVID-19" che, all'art. 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero del Turismo un fondo con una dotazione pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici;

VISTO, in particolare, l'art. 2, del sopra citato D.L. n. 41/2021 che:

- al comma 2, lettera b) attesta che "40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti e sono distribuiti alle singole regioni e province autonome con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in base al numero degli iscritti nei rispettivi albi professionali alla data del 14 febbraio 2021. Le regioni e province autonome provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione ai beneficiari";
- al comma 3 stabilisce che "ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo" (ovvero che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.

446); e che il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10 (Indennità una tantum per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport);

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sullo schema di decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni applicative per la distribuzione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, raggiunta nella Conferenza calcolato sulla base del numero degli iscritti all'albo professionale alla data stabilita del 14 febbraio 2021, che risultano essere pari a n. 2302 maestri, che prevede che i contributi siano da erogarsi nel rispetto del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 e successive modificazioni; permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 8/07/2021 che assegna alla Regione Siciliana l'importo di euro 131.164,74

CONSIDERATO che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655- 58547-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

CONSIDERATO che tali aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto:

- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo aiuto;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti previsti dai Regolamenti "de minimis" o dai Regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi; ● possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019 ove applicabile;
- nel caso delle microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza, di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);

VISTO il D.M. prot.n.1313 del 28.07.2021, recante disposizioni applicative per la distribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano della somma di € 40.000.000,00 ai maestri di sci ed alle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri operano, tenuto conto del numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021;

VISTO, nello specifico, l'art.2 del suddetto D.M. che assegna alla Regione Siciliana la somma di €131.164,74, in proporzione al numero dei maestri di sci scritti nell'albo regionale ;

VISTO il pro memoria prot.n.575799 del 23.09.2021 con il quale il Dirigente del Servizio "Sostegno alle attività sportive" ha trasmesso apposita scheda contenente i principali elementi per l'erogazione dei contributi di che trattasi;

VISTA la nota prot. 4299/Gab del 25.11.2021, assunta la protocollo del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con la quale l'Assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha definito le modalità di assegnazione dei contributi di cui Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

RITENUTO pertanto, in attuazione dell'art. 3 dello schema di decreto del Ministero del Turismo, di dovere approvare i criteri per l'assegnazione dei contributi a maestri di sci e scuole di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, riportati nell'allegato "A" del D.M.prot.n.1313 del 28.07.2021, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;

DECRETA

ARTICOLO 1

Sono approvati i "Criteri e modalità per l'erogazione di contributi in favore di maestri di sci e delle scuole di sci colpiti dalla crisi da Covid-19, a causa della mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione sciistica invernale 2020/2021, di cui al decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (art. 2, comma 2, lettera b) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69"; riportati nell'allegato 1 parte integrante del presente decreto;

ARTICOLO 2

Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di inserimento sulla rete Internet, ai sensi degli artt.26, c.2 e 27 del d.lgs n. 33/2013.

ARTICOLO 3

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68 e successive modifiche e integrazioni nel sito Internet della Regione Siciliana e per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana

Palermo li 03.12.2021

L'ASSESSORE
Manlio Messina

CRITERI E DELLE MODALITA' PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI MAESTRI DI SCI E DELLE SCUOLE DI SCI COLPITI DALLA CRISI DA COVID-19, A CAUSA DELLA MANCATA APERTURA AL PUBBLICO DEI COMPRESORI SCIISTICI NELLA STAGIONE SCIISTICA INVERNALE 2020/2021 - DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 (ART. 2, COMMA 2, LETTERA B) CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69.

Art.1

Finalità

Sostenere i Maestri di Sci di tutte le discipline e le Scuole di Sci operanti in Sicilia, per il sostegno delle spese di gestione, in ragione delle difficoltà economiche derivate dalla situazione causata dalla emergenza sanitaria COVID-19.

Art.2

Beneficiari

- Maestri di sci di tutte le discipline iscritti all'Albo del Collegio regionale della Sicilia Maestri di Sci alla data del 22/05/2021;
- Scuole di sci operanti in Sicilia e riconosciute dal Collegio regionale della Sicilia Maestri di Sci alla data del 22/05/2021;

Art.3

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente iniziativa ammonta a € **131.164,74** di risorse trasferite dallo Stato alla Regione Siciliana, in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera b) del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e sarà suddivisa tra le seguenti 2 Linee:

- **Azione 1** - Maestri di sci : € **104.931,80**
- **Azione 2** - Scuole di sci : € **26.232,94**

Art.4

Criteri di selezione

Azione 1 - Maestri di sci:

- A tutti i maestri di sci, di cui all'allegato A del D.M.1313 del 28.07.2021, iscritti all'Albo del Collegio regionale della Sicilia prima del 01/01/2019, in regola con il pagamento della quota di iscrizione per l'anno 2021, un contributo forfettario di € 1.000,00;
- A tutti i maestri di sci, di cui all'allegato A del D.M.1313 del 28.07.2021, iscritti all'Albo del Collegio regionale della Sicilia prima del 01/01/2019, in regola con il pagamento della quota di iscrizione per l'anno 2021 che hanno percepito e dichiarato un reddito derivante dall'attività di maestro di sci, un contributo pari al 30% sul valore medio dichiarato nel periodo di imposta 2017-2018-2019

Azione 2 - Scuole di sci:

- A tutte le scuole riconosciute dal Collegio regionale di Maestri di Sci della Sicilia, un contributo forfettario pari al 50% della dotazione finanziaria assegnata ai sensi del precedente art. 3 pari a € 13.116,47 da ripartire a tutte le scuole;
- A tutte le scuole riconosciute dal Collegio regionale di Maestri di Sci della Sicilia, un contributo pari al 30% sul valore medio dichiarato nel periodo di imposta 2017-2018-2019;

Nel caso in cui le risorse assegnate con l'azione 1 e con l'azione 2 siano maggiori/minori a garantire la misura minima del contributo, esso sarà rideterminato in percentuale uguale per tutti i soggetti che hanno presentato domanda.

Art.5

Regime di aiuto

L'aiuto è concesso ai sensi della sezione 3.1. ("Aiuti di importo limitato") della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito del Regime quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (Regime SA.57021), da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (regime SA.62495).

Art.6

Divieto di cumulo

I contributi di cui al presente provvedimento saranno riconosciuti ed erogati nel rispetto del divieto di cumulo con le indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, di cui all'articolo 10 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, così come stabilito dall'articolo 2, comma 3 del medesimo Decreto-Legge.

Art.7

Controlli

Il Dipartimento regionale del Turismo, Sport e Spettacolo effettuerà ex-ante, prima dell'erogazione del contributo, una serie di controlli a campione con estrazione casuale nella misura del 5% del totale delle domande presentate, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti (Maestri e Scuole).